



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2010  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2013  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/07/2015  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2018  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2023

**Aggiornato con:**

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali”;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, e successiva modifica del 6.02.2007 N. 1;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6;
- Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto .....	5
Art. 2 - Competenze .....	5
Art. 3 – Responsabilità .....	5
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	5

#### Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori .....	5
----------------------------------------------------	---

#### Capo III Feretri

Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro .....	6
Art. 7 - Verifica e chiusura feretri .....	6
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	6
Art. 9 - Piastrina di riconoscimento .....	8

#### Capo IV Trasporti funebri

Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso .....	8
Art. 11 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri .....	8
Art. 12 - Norme generali per i trasporti .....	8
Art. 13 - Riti religiosi e civili.....	9
Art. 14 - Trasferimento di salme .....	9
Art. 15 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività .....	9
Art. 16 - Trasporto per seppellimento o cremazione .....	9
Art. 17 - Sepolture privilegiate .....	10
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	10
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti .....	10

### TITOLO II CIMITERI

#### Capo I Cimiteri

Art. 20 - Elenco cimiteri .....	11
Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza .....	11
Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero.....	11
Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	11

#### Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 24 - Disposizioni generali.....	12
Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale .....	12

#### Capo III Inumazione e tumulazione

Art. 26 - Inumazione .....	12
Art. 27 – Cippo.....	13
Art. 28 – Tumulazione .....	13
Art. 29 - Deposito provvisorio .....	13

**Capo IV**  
**Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 30 - Esumazioni ordinarie .....	14
Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	14
Art. 32 - Esumazione straordinaria .....	15
Art. 33 – Estumulazioni.....	15
Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	15
Art. 35 - Raccolta delle ossa.....	16
Art. 36 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 37 - Disponibilità dei materiali .....	16

**Capo V**  
**Cremazione**

Art. 38 - Crematorio .....	17
Art. 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	17
Art. 40 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri .....	17

**Capo VI**  
**Polizia dei cimiteri**

Art. 41 – Orario .....	18
Art. 42 - Disciplina dell'ingresso .....	18
Art. 43 - Divieti speciali .....	18
Art. 44 - Riti funebri.....	19
Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, su sepolture private .....	19
Art. 46 - Fiori e piante ornamentali .....	19
Art. 47 - Materiali ornamentali .....	19

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI**

**Capo I**  
**Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 48 - Sepolture private.....	21
Art. 49 - Durata delle concessioni.....	21
Art. 50 - Modalità di concessione .....	22
Art. 51 - Uso delle sepolture private .....	22
Art. 52 - Manutenzione .....	23

**Capo II**  
**Subentri, rinunce**

Art. 53 - Subentri.....	23
Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepolture individuali .....	24
Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	24
Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree occupate da cappelle .....	24

**Capo III**  
**Revoca, decadenza, estinzione**

Art. 57 – Revoca .....	25
Art. 58 – Decadenza.....	25
Art. 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	25
Art. 60 – Estinzione .....	25

**TITOLO IV  
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**Capo I  
Imprese e lavori privati**

Art. 61 - Accesso ai cimiteri .....	27
Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione delle cappelle, di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	27
Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....	27
Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....	27
Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali .....	28
Art. 66 - Orario di lavoro .....	28
Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti .....	28
Art. 68 – Vigilanza.....	28
Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....	28

**Capo II  
Attività funebre**

Art. 70 - Imprese funebri .....	29
---------------------------------	----

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**Capo I  
Disposizioni varie**

Art. 71 – Mappa .....	30
Art. 72 - Annotazioni in mappa .....	30
Art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	30
Art. 74 - Schedario dei defunti .....	30
Art. 75 - Scadenzario delle concessioni .....	31

**Capo II  
Norme transitorie – Disposizioni finali**

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	31
Art. 77 - Responsabile del Servizio .....	31
Art. 78 - Sepolture private a tumulazioni pregresse .....	31
Art. 79 – Tariffe .....	31
Art. 80 – Sanzioni .....	31
Art. 81 – Riservatezza – dati personali.....	31
Art. 82 - Norma finale e di rinvio .....	32
Art. 83 – Entrata in vigore .....	32

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 77.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dall' A.S.L..

#### **Art. 3 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono a disposizione del pubblico, negli uffici comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura (esposto anche all'ingresso del cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. I cadaveri non possono essere seppelliti nè sottoposti a trattamenti di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione

elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

**2.** Il Comune di Viganò provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

**3.** Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

**4.** L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

**5.** Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

**6.** In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso. Tali salme sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

**7.** Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultante dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

**8.** La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III – FERETRI**

#### **Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro**

**1.** Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.

**2.** In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

**3.** Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

**4.** Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

**5.** Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 7 - Verifica e chiusura feretri**

**1.** La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

**2.** Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

#### **Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

**1.** Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi

- stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
- 2.** I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
- 3.** Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
  - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 4.** I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 5.** Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato.
- 6.** Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7.** Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 9 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso**

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

#### **Art. 11 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

#### **Art. 12 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

### **Art. 13 - Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 7 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

### **Art. 14 - Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 15 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Art. 16 - Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 7, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 17 - Sepolture privilegiate**

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

### **Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

## TITOLO II – CIMITERI

### CAPO I – CIMITERI

#### Art. 20 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale di via Della Vittoria.

#### Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione o della sua realizzazione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 40.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e tumulate/inumate, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:

a) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Viganò o nel territorio della parrocchia di San Vincenzo, al momento della morte, la propria residenza;

- b) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge, o parenti in linea retta e collaterale entro il II° grado, o affini entro il II° grado residenti nel Comune di Viganò o sepolti nel cimitero comunale;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di cappelle di famiglia ed di loro parenti ed affini, secondo quanto previsto dall'art. 51;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone che siano state durante la vita parroci, sacerdoti, o presbiteri presso la comunità parrocchiale di Viganò la cui tumulazione potrà avvenire nella "cappelle dei preti";
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nel rispetto della precedente lettera b);
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- g) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti.

**2.** Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 24 - Disposizioni generali**

- 1.** All'interno del cimitero sono individuati specifici campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- 2.** Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 20 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
- 3.** Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale**

- 1.** Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di trenta anni
- 2.** Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
- 3.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 4.** Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 5.** Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 26 - Inumazione**

- 1.** I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nel campo di inumazione comune, per la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

5. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg.Reg. n. 6/2004.

#### **Art. 27 – Cippo**

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, secondo il modello approvato dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un identificativo alfanumerico e pagato dal concessionario.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del concessionario, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

4. Gli uffici comunali competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni di cui sopra.

#### **Art. 28 – Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie che avvengono all'interno di in opere murarie quali loculi, cripte, tombe e cappelle gentilizie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg.Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

5. Il concessionario, per le operazioni di tumulazione, deve rivolgersi esclusivamente alla ditta individuata dal Comune e pagare l'importo corrispondente determinato sulla base delle tariffe in vigore.

#### **Art. 29 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 30 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma dopo un decennio della inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione. Sono parificate alle esumazioni ordinarie quelle riguardanti sepolture successive dovute alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione/estumulazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di inumazione e disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 35.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale dovrà:
  - a) essere trasferito nel campo comune di mineralizzazione (con sostanze biodegradanti). L'inumazione in detto campo sarà di due anni, anziché di cinque anni, come previsto dalle normative regionali (a seguito della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 che prevede l'uso di sostanze biodegradanti). Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Trascorso tale periodo si applica quanto disposto dal successivo articolo 35;
  - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile con tutte le spese a carico del richiedente.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune di Viganò e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. Le operazioni di esumazioni ordinarie da eseguire sono pubblicizzate dal comune mediante affissione all'albo pretorio e agli ingressi del cimitero degli elenchi delle sepolture in scadenza.
4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali. Il mancato interesse dei familiari, circa la destinazione dei resti dei defunti si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

### **Art. 32 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

### **Art. 33 – Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 35, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune di mineralizzazione (con sostanze biodegradanti)previa apertura della cassa di zinco. L'inumazione in detto campo sarà di due anni, anziché di cinque anni, come previsto dalle normative regionali (a seguito della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 che prevede l'uso di sostanze biodegradanti). Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo indicante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. In alternativa, il cadavere può essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile con tutte le spese a carico del richiedente.
7. Tutte le operazioni di traslazione ed estumulazione straordinarie, quando l'originario concessionario è defunto, sono concesse:
  - a) su richieste di tutti gli eredi;
  - b) su richiesta di uno solo degli eredi qualora esso dichiari di operare anche in nome e per conto degli altri, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

### **Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a pagamento. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Il concessionario, per le operazioni di esumazione ed estumulazione, deve rivolgersi esclusivamente alla ditta individuata dal Comune e pagare l'importo corrispondente determinato sulla base delle tariffe in vigore.

#### **Art. 35 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 36 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati presso gli uffici comunali dove saranno a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 37 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V – CREMAZIONE

### Art. 38 - Crematorio

1. Il richiedente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. Gli oneri e le spese di cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi sono a totale carico dei richiedenti.

### Art. 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione ;
  - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  - c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
  - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### Art. 40 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, o ossario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
  - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

**6.** L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

**7.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

**8.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

**9.** La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

**10.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**11.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

**12.** Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 41 – Orario**

- 1.** I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2.** L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3.** La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 42 - Disciplina dell'ingresso**

- 1.** Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.** È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.** Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### **Art. 43 - Divieti speciali**

- 1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti di cui alle lettere h), i), k), in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 44 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

#### **Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti su sepolture private**

1. Sulle sepolture private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sulla base dei modelli approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere realizzata in conformità ai modelli approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

#### **Art. 46 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 47 - Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

- 2.** Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.** I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4.** Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 48 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, e dal presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree di proprietà comunale possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali: loculi, tombe, ossari, cellette;
  - b) sepolture per famiglie e collettività: biloculi, cappelle, tombe biposto, campetti, ecc.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata da parte del Servizio Tributi, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Art. 49 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia;
  - b) in 99 anni per le tumulazioni nelle "cappelle dei preti". Le concessioni già rilasciate per durata inferiore sono prorogate di diritto senza oneri per il concessionario fino al novantanovesimo anno dalla data di tumulazione;
  - c) in 30 anni per gli ossari e cellette;

- d) in 30 anni per i loculi (sia a muro che a terra (tombe)) o comunque per tutte le altre sepolture private individuali.
3. Per le concessioni già rilasciate aventi durata inferiore a quanto indicato al comma 2 lett. d), previa richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un numero di anni necessari a raggiungere la medesima durata.
4. Conservano durata superiore ai trent'anni:
- le concessioni rilasciate ab origine per una durata determinata superiore;
  - le concessioni originariamente perpetue e trasformate a tempo determinato con deliberazione del consiglio Comunale n. 31 del 14/04/1967.
5. Per le concessioni già rilasciate relative a tombe a terra individuali con sovrapposizione (tomba doppia / due cassoni), la cui scadenza, all'atto della tumulazione della seconda salma, sia inferiore ad anni 20, è consentita la proroga della durata della concessione originaria per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Trascorso il periodo di proroga non è in consentito il rinnovo.
6. Nei i casi di cui ai precedenti commi 3 e 5 il concessionario o suo erede è tenuto a versare la tariffa annua vigente all'atto della richiesta per il numero di anni di proroga della concessione;
7. Per le concessioni di tombe a terra individuali con sovrapposizione (tomba doppia / due cassoni) il richiedente, al rilascio dell'atto, è tenuto al versamento della tariffa relativa alla concessione di entrambe sepolture (e relativi diritti);
8. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

#### **Art. 50 - Modalità di concessione**

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in loculo (sia a terra che a muro), tombe, ossari, cellette, nicchie, sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. In deroga a tale disposizione è ammessa la prenotazione del loculo (sia a terra che a muro), delle tombe, degli ossari, cellette e nicchie da parte del coniuge o del parente fino al terzo grado in vita in vista del futuro affiancamento, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta. La durata della concessione per i richiedenti in vita decorre dalla data della richiesta.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo nel rispetto della numerazione delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia avviene mediante procedura ad evidenza pubblica che garantisca la par condicio.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 51 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 49 e 50, e salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai soli concessionari ed ai loro famigliari (vedi comma 2); per le concessioni ad enti, il diritto è riservato alle persone che vi appartengono in base ai rispettivi statuti, ed in ogni caso, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
- dai parenti (ascendenti e discendenti) in linea retta e collaterale;
  - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
  - dal coniuge;

– dagli affini;

– dai conviventi anagrafici del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

**3.** Per tutti i membri della famiglia (comma 2) il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione ed in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

**4.** Fuori dai casi sopra esposti, il titolare della concessione (o i suoi eredi) può autorizzare la sepoltura o tumulazione di altre salme, mediante dichiarazione corredata dall'assenso scritto di eventuali aventi diritto alla concessione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da presentare preventivamente al Comune di Viganò. Tale dichiarazione esonera l'Amministrazione Comunale da eventuali diritti avanzati da terzi.

**5.** Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

**6.** Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

**7.** Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

**8.** Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

#### **Art. 52 - Manutenzione**

**1.** La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 53 - Subentri**

**1.** In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile Ufficio Tributi entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

**2.** L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile Ufficio Tributi esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 51, che assumono la qualità di concessionari.

**3.** In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

**4.** Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepolture individuali**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato (loculo a terra o a muro) quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 80% della tariffa in vigore entro un anno dalla concessione;
- al 60% della tariffa in vigore tra un anno ed il quinto anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quinto anno e il decimo anno dalla concessione;
- al 10% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione al quindicesimo anno dalla concessione.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quindicesimo anno dalla concessione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree occupate da cappelle**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 48, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari alla tariffa versata all'atto della concessione divisa per 99 anni e moltiplicati per il gli anni restanti. La frazione di anno superiore a sei mesi viene calcolata per intero.

3. Ai concessionari non è riconosciuto, alcun indennizzo per le opere costruite.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 57 – Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tributi, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, un adeguato indennizzo.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima.

### **Art. 58 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro dieci giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione del permesso di costruire rilasciato, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dallo stesso;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 52;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Art. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
2. Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per i provvedimenti adottati e le opere effettuate a seguito della decadenza, sono a carico del concessionario decaduto.

### **Art. 60 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, a spese del concessionario originario.



## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 61 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione delle cappelle, di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione del Paesaggio, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Per la realizzazione di qualsiasi altra opera relativa sepolture individuali, il concessionario deve presentare apposito progetto che deve essere approvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le cappelle non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo e secondo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

#### **Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di cappelle di famiglia l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Art. 66 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

### **Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 68 – Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati e impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

### **Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Art. 70 - Imprese funebri**

**1.** L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;

**2.** L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

**3.** Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 71 – Mappa

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### Art. 72 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

#### Art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### Art. 74 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il Responsabile di servizio, sulla scorta del registro di cui all'art. 73, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 71.

#### **Art. 75 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 77 - Responsabile del Servizio**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai Responsabili di Servizio competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

#### **Art. 78 - Sepulture private a tumulazioni pregresse**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **Art. 79 – Tariffe e pagamento servizi**

1. Per le concessioni di cui al presente regolamento sono dovute le tariffe indicate nella tabella "A" (allegata al presente regolamento). Le tariffe potranno essere variate/aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio annuale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria.

2. Il pagamento dei servizi cimiteriali dovrà essere eseguito presso la tesoreria comunale a fronte dell'emissione di apposita nota spese. Gli importi dovuti saranno calcolati in base alle tariffe stabilite nel contratto di appalto tra il Comune di Viganò e l'appaltatore.

#### **Art. 80 – Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

#### **Art. 81 – Riservatezza – dati personali**

In attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio di attività Amministrativa verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e dell'identità personale.

**Art. 82 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e successiva modifica del 6.02.2007 n. 1; alla Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009.

**Art. 83 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.